



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SANGALLI, BERTUZZI, CHITI, DE SENA,
FIORONI, GHEDINI, MORANDO, SBARBATI e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

Disposizioni a sostegno della lotta alla contraffazione
di beni e prodotti

ONOREVOLI SENATORI. - L'industria manifatturiera italiana agisce ormai da tempo in un mercato mondiale caratterizzato dalla progressiva affermazione dei processi di globalizzazione delle attività economiche e commerciali. La nostra produzione industriale ha alle spalle una lunga tradizione di elevata qualità che le ha consentito di ottenere largo apprezzamento sui mercati nazionali ed esteri.

Soggetti ormai alla concorrenza agguerrita dei paesi emergenti, dove si produce a costi molto più bassi e spesso in assenza di norme che tutelino la sicurezza e la salute dei lavoratori, i prodotti italiani sono sottoposti ormai da tempo ai rischi delle imitazioni e delle contraffazioni. La mancanza di regole comuni sulla produzione, valide per tutti i competitori nel mercato globale, e l'impossibilità di attestare l'effettiva realizzazione sul territorio nazionale, fa sì che i nostri produttori si trovino in una condizione di penalizzazione.

Allo stesso modo ne risultano svantaggiati i consumatori, per i quali la consapevolezza dell'intera realizzazione del ciclo di fabbricazione in Italia costituisce titolo di preferenza ai fini della scelta di acquisto.

A tutela del consumatore e, di conseguenza, del prodotto italiano, il principale intervento riguarda la lotta alla contraffazione. La contraffazione altera le regole dell'economia di mercato concorrenziale, con pesanti ricadute sul piano degli investimenti e dell'occupazione. Si tratta di un fenomeno basato sulla produzione «in nero», realizzata in totale evasione fiscale e in totale negazione dei diritti dei lavoratori. In pochi anni la contraffazione si è globalizzata al pari dell'economia mondiale, facendo lievitare il proprio giro d'affari. A partire dalla

seconda metà degli anni novanta, il fenomeno ha subito profonde mutazioni, allacciandosi alle organizzazioni delinquenziali con ramificazioni internazionali specializzati nella produzione e nell'immissione nei mercati più ricettivi di rilevanti quantità di prodotti recanti marchi contraffatti. Il passaggio del fenomeno dalla dimensione nazionale a quella transnazionale ha fatto sì che la quantità dei prodotti contraffatti aumentasse a dismisura, così come il correlato valore economico di queste. Ne risulta un danno sempre più grande per il titolare del diritto di proprietà industriale o intellettuale, poiché la confusione sul mercato e presso il pubblico della merce contraffatta con quella originale è difficile da rilevare.

Negli anni è mutato anche il modello di diffusione dei prodotti contraffatti, passando dalla vendita per strada alla distribuzione in elusione delle misure legislative e tecnologiche adottate ad hoc per contrastare il fenomeno.

La relazione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione sull'attività relativa al 2006 ha rivelato che tra il 1993 ed il 2005 il mercato globale della contraffazione è cresciuto del 1.850 per cento e che sul totale del commercio mondiale la quota di vendita di merci contraffatte oscilla tra il 7 per cento ed il 9 per cento (si passa dal 5 per cento dell'industria degli orologi, al 6 per cento dell'industria farmaceutica, al 10 per cento della profumeria, al 20 per cento di tessile, moda e abbigliamento, al 25 per cento dell'audio-video, al 35 per cento del *software*). Il 70 per cento della merce contraffatta proviene dai paesi del sud-est asiatico, Cina in testa, mentre il restante 30 per cento proviene dal bacino del Mediterraneo. In entrambi i casi la destinazione finale è il

mercato europeo. Tutto questo si traduce nella crescita del giro d'affari dei contraffattori, che nel 2005 in Italia ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro, nonché in una perdita netta, negli ultimi 10 anni, di 270.000 posti di lavoro, di cui 125.000 circa nella sola Comunità Europea. Tutto questo acquista maggiore rilievo se si pensa anche alle conseguenze per la sanità e la salute pubblica, per l'incomunità del consumatore.

Il sistema produttivo italiano ha subito gravi conseguenze dall'invasione di prodotti contraffatti. A partire dalla metà degli anni '90 i settori dell'alta qualità italiana - scarpe, moda, legno-arredo, meccanica, componentistica, ceramica, alimentazione mediterranea - che hanno assicurato un bilancio positivo annuale di circa 70 miliardi di euro, in grado di coprire ampiamente il costo della bolletta energetica, hanno cominciato a patire gli effetti della contraffazione. Tali settori, basati su piccole e medie imprese e su circa 200 distretti industriali, rappresentano i due terzi dell'occupazione manifatturiera del nostro paese ed uno dei pilastri della nostra economia, tali da fruttare ogni anno circa 241 miliardi di euro di esportazione. Fatturato che ha subito flessioni graduali a causa della presenza nel mercato italiano di prodotti falsi o alterati, di scarsa qualità e pericolosi per la salute del cittadino. Alla perdita economica corrisponde inevitabilmente anche la perdita di credibilità del sistema Italia.

Gli sforzi finora profusi dal Governo per l'affermazione di regole che garantiscano il libero dispiegarsi delle risorse del Paese hanno sollecitato i diversi livelli internazionali: il *World Trade Organization* (WTO) in riferimento alla proprietà intellettuale relativamente all'impegno negoziale sulle indicazioni geografiche (diritto dei popoli alla propria storia ed identità); l'Unione europea, cui è stata proposta la revisione della normativa vigente al fine di omogeneizzarla e di intensificare le sanzioni penali in caso di violazione della proprietà intellettuale. Anche sul versante interno sono state adottate diverse

misure, sia attraverso la creazione della figura dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, l'istituzione di sezioni speciali nei tribunali e l'intensificazione dell'apparato sanzionatorio, sia attraverso la proposta di istituzione di marchi che attestino la provenienza e la qualità italiana dei prodotti.

Le misure finora adottate dai Governi devono essere riprese ed integrate da altre che garantiscano l'efficacia dell'azione di polizia e degli altri enti preposti alla lotta alla contraffazione. Questa rappresenta ancora l'unica possibilità di tutelare in via diretta il vantaggio competitivo che fa capo al titolare del diritto intellettuale ed industriale, nonché di limitare i danni subiti annualmente dalla finanza pubblica a causa di una produzione realizzata in clandestinità ed in totale evasione erariale.

A tal fine, il presente progetto di legge propone modifiche ed integrazioni a normative vigenti in materia. L'articolo 1 apporta modificazioni agli articoli 473 e 474 di cui al titolo VI del codice penale, «Dei delitti contro la fede pubblica». In entrambi i casi viene proposto l'innalzamento della pena massima in caso di produzione o vendita di merce contraffatta, non tanto per l'inasprimento fine a se stesso delle sanzioni, quanto per evitare i tempi brevi della prescrizione e consentire per le fattispecie più gravi di contraffazione l'uso di mezzi investigativi quali le intercettazioni telefoniche. In particolare, si segnala l'ulteriore aggravamento delle pene previste dall'articolo 474 e 474-bis, con le quali si consente di sanzionare sia l'introduzione che la messa in vendita di merce contraffatta nelle grandi catene commerciali. L'intenzione è quella di punire non solo la produzione, ma anche i casi gravi di diffusione dei prodotti alterati attraverso i canali ufficiali della grande distribuzione, che in questo caso viene sanzionata direttamente. Ricordiamo che la proposta di innalzamento delle pene si inserisce nel dibattito aperto in seno all'Unione europea sulla necessità di assicurare il rispetto dei diritti di

proprietà intellettuale. Il dibattito aveva portato alla stesura della proposta di direttiva Frattini-Zingaretti, volta ad omogeneizzare le pene previste per i casi più gravi di contraffazione, e la presente proposta di legge vuole conformarsi a quell'orientamento.

L'articolo 1 prevede, inoltre, che le sanzioni penali si applichino a chi introduca nel territorio dello Stato merce contraffatta «per trarne profitto» piuttosto che «per farne commercio». La modifica è così giustificata dalla necessità di evitare che il fine del «farne commercio» possa impedire l'applicabilità della fattispecie penale a tutti i casi in cui non sia agevole dedurre la destinazione finale dei beni, come avviene, ad esempio, quando la merce contraffatta è bloccata alla dogana.

Infine, l'articolo 1 introduce l'articolo 474-ter del codice penale, col quale si prevede l'obbligo di confisca dei beni contraffatti e dei profitti dei contraffattori, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di produzione o vendita di materiale contraffatto.

L'articolo 2 introduce un articolo dedicato alla contraffazione agroalimentare. È noto che questi prodotti rappresentano una delle produzioni di punta del nostro paese, con larga commercializzazione nel mercato mondiale. Anche in questo settore vigono le regole della tutela del marchio, come previsto dallo stesso codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per cui anche in questo caso trovano applicazione le sanzioni previste per la falsificazione e la contraffazione del marchio di origine. La rilevanza autonoma e specifica per i prodotti agroalimentari rappresenta una delle richieste recentemente avanzate da consumatori, imprenditori e sindacati al Parlamento, che hanno contestualmente chiesto l'inasprimento delle pene in modo da arginare la contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani che si verifica soprattutto nei mercati stranieri.

All'articolo 3 è proposta l'integrazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, con la quale è stata ratificata la Convenzione ed i protocolli dell'ONU sul crimine organizzato. La modifica estende anche alla fattispecie della produzione e vendita di merce contraffatta l'impunità per le operazioni sotto copertura.

L'articolo 4 propone ulteriori ipotesi di confisca, quale quella del «denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza», compresa la custodia dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia per la lotta alla contraffazione, quali misure preventive per colpire gli ingenti patrimoni illeciti accumulati dai contraffattori.

All'articolo 5, la modifica proposta mira ad estendere anche agli strumenti o segni di riconoscimento la fattispecie prevista per la falsificazione di monete, carte di credito e valori bollati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale, al fine di evitare gli enormi sprechi di risorse pubbliche derivanti dalle attuali necessità di conservazione dei beni contraffatti sequestrati. Si tratta di quantità ingenti di merci che rimangono depositate per anni, in attesa della sentenza definitiva, in strutture pubbliche, senza alcuna utilità e con alti costi di conservazione. La soluzione proposta, nel pieno rispetto dei diritti di difesa, consente la formazione della prova già in fase di indagine, facendo venire meno la necessità della custodia dopo un breve periodo di tempo. Viene meno così anche l'obbligo della parte offesa o dei tecnici che hanno operato quali ausiliari di polizia giudiziaria durante il sequestro di comparire quali testimoni in fase dibattimentale per affermare la contraffazione del prodotto. Anche questa circostanza consente di risparmiare risorse umane e patrimoniali normalmente impiegate per la citazione dei testimoni, che sovente viene reiterata diverse volte nel corso di un solo procedimento penale.

La modifica proposta dall'articolo 7 riduce sensibilmente la sanzione amministrativa attualmente in vigore applicata al consumatore consapevole di acquistare merce contraffatta (da 1.000 a 10.000 euro); la sanzione suddetta si è rivelata nel tempo di applicazione eccessiva e sproporzionata. La presente proposta chiarisce, inoltre, che tale condotta costituisce solo un illecito amministrativo, risolvendo così le questioni interpretative che si erano poste col precedente testo. Viene mantenuta, infine, una consistente sanzione per chi fa commercio di beni contraffatti, chiarendo che in questi casi la misura amministrativa non fa venir meno l'eventuale sanzione penale.

All'articolo 8 troviamo, infine, la modifica del codice della proprietà industriale di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005, laddove prevede la figura dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione. Il presente disegno di legge mira alla riorganizzazione dell'Alto Commissariato, la cui disciplina relativa all'istituzione, la composizione e le funzioni si trova dispersa tra molteplici atti normativi e regolamentari che si sovrappongono creando precarietà, ambiguità e disfunzioni. I compiti assegnati all'Alto Commissario (comma 2), sono quelli attribuitigli dagli articoli 1-*quater*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; dall'articolo 5, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 78; dal decreto interministeriale 22 luglio 2005. Con il comma 3 viene istituzionalizzato il metodo del confronto tra l'Alto Commissario e tutte le categorie interessate alla lotta alla contraffazione ed alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale. I commi 4 e 7 riprendono il contenuto dell'articolo 1-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2005; dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2006; dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2007. Il comma 6 fissa la durata dell'incarico, modificata più volte negli ultimi due anni con decreti ministeriali e da ultimo dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2007. Il comma 8 lascia alla decretazione interministeriale la determinazione delle indennità, limitando nel massimo la discrezionalità amministrativa. L'Ufficio viene infine rafforzato mediante il riconoscimento ufficiale dell'autonomia contabile (comma 10) e mediante misure che facilitano il completamento dell'organico. Con la riduzione da due a uno dei Vice-Commissari (comma 5) e la gratuità della partecipazione al Comitato tecnico (comma 12) si riducono notevolmente i costi fissi di funzionamento della struttura, con un risparmio di circa 400.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Articolo 473. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni).* - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le private industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e

di attività continuative organizzate per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.100.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma prece-

dente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Art. 2.

(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine)

1. Dopo l'articolo 517-*bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-*ter* - *(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine)*. - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.».

Art. 3.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma, e 474-*bis*, ultimo comma,».

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-*bis*,» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-*bis*».

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-*bis* del co-

dice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 4.

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Articolo 25-*bis*. - *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)*»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

Art. 7.

(Sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.

Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa».

Art. 8.

(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)

1. Dopo l'articolo 144-*bis* del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente articolo:

«Art. 144-*ter.* - *(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)* - 1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;

c) iniziativa d'ufficio e per segnalazione per lo svolgimento di indagini conoscitive in

materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, l'Alto Commissario opera sentite le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione; opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

5. L'Alto Commissario si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico.

6. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario durano in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni.

7. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle loro amministrazioni o organi di auto governo, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e ad eventuali quote.

8. I compensi dell'Alto Commissario e del Vice Alto Commissario sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori all'ammontare della retribuzione prevista per il primo presidente della Corte di Cassazione.

9. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di 30 unità, di cui al massimo 4 dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

10. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

11. L'Alto Commissario definisce, con proprio regolamento, l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

12. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia, su proposta delle associazioni imprenditoriali e dei consuma-

tori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni rappresentative di marchi e brevetti registrati. L'incarico è gratuito e dura cinque anni».

